



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 22/11/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e bonifica veicoli fuori uso, da insediare in Contrada Santoro, zona industriale del comune di Oria, al foglio n. 55, p.lla 217, relativo all'istanza, con allegato il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale, presentata dalla ditta Ecomagli, rappresentata da Magli Giuseppe, nato a Francavilla F. il 19/12/1944, in qualità di titolare, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
2. preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto il proponente dovrà ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
3. la quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero, messa in riserva e allo stoccaggio provvisorio non dovrà superare le 50.000 tonnellate annue e le 195 tonnellate al giorno;
4. la quantità massima di rifiuti pericolosi, costituiti esclusivamente dal rifiuto batterie al piombo, codice C.E.R. 16.06.01*, da stoccare tramite operazioni R13 e D15 non dovrà superare le 1.560 tonnellate annue, ovvero 6 tonn/giorno;
5. la quantità massima di veicoli fuori uso da bonificare, codice C.E.R. 16.01.04*, non potrà superare i 2080 veicoli l'anno, ovvero 8 veicoli al giorno;
6. in sede di ottemperanza alle prescrizioni del presente provvedimento, ad integrazione della documentazione presentata in allegato all'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs n. 152/06, il proponente dovrà produrre specifici elaborati tecnici descrittivi delle modalità di gestione delle diverse tipologie di rifiuti con particolare riferimento a:
 - a. quantità massima stoccabile nel sito in metri cubi e tonnellate per tutti i rifiuti infiammabili;
 - b. quantità massima stoccabile nel sito in metri cubi e tonnellate per i rifiuti liquidi con indicazione dei bacini di contenimento (particolareggiato elaborato grafico);
 - c. quantità massima stoccabile nel sito in metri cubi e tonnellate per i rifiuti pericolosi;
 - d. quantità massima stoccabile nel sito in metri cubi e tonnellate per i rifiuti non rientranti nei punti a, b e

- c, distinti per tipologie omogenee;
- e. quantità massima stoccabile nel sito in metri cubi e tonnellate per i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione;
- f. sistemi e criteri di separazione fisica nelle fasi di stoccaggio tra rifiuti pericolosi, infiammabili e liquidi;
7. i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali ferrosi, codice C.E.R. 12.01.02, limatura e trucioli di materiali ferrosi, codice C.E.R. 12.01.01 e limatura e trucioli di materiali non ferrosi, codice C.E.R. 12.01.03, non dovranno essere stoccati all'aperto, ma esclusivamente sotto coperture fisse, all'interno del capannone o in cassoni opportunamente coperti;
8. le acque meteoriche incidenti sul piazzale, con particolare riferimento dove è previsto lo stoccaggio dei rifiuti, e raccolte nella vasca di accumulo, dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate, come dichiarato nella relazione tecnica; in sede di acquisizione dell'autorizzazione unica il proponente dovrà fornire una valutazione tecnica economica sulla scelta dei sistemi di gestione delle acque meteoriche, confrontando la scelta progettuale proposta con altre alternative di gestione quali la protezione dagli eventi meteorici, anche con strutture precarie, di tutti i rifiuti stoccati all'aperto;
9. le aree dedicate allo stoccaggio delle singole tipologie di rifiuti dovranno essere tenute distinte tramite separatori mobili, impermeabilizzate e provviste di adeguata cartellonistica, che fornisca anche le indicazioni circa le condizioni di pericolo, di infiammabilità e di rischio legate alle tipologie di rifiuto;
10. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni in atmosfera il proponente deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;
11. le operazioni di bonifica dei veicoli fuori uso devono essere condotte nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 209/03 ed esclusivamente all'interno dell'apposito locale previsto adiacente al capannone. Le operazioni di rimozione dei liquidi e gas pericolosi contenuti all'interno dei veicoli fuori uso (agenti refrigeranti, combustibili, oli) deve avvenire in circuito chiuso, senza la possibilità di fuoriuscite o emissioni diffuse e fuggitive e rischi per gli operatori, come dichiarato dal proponente nel piano di gestione acquisito agli atti della Provincia di Brindisi con prot. n. 43665 del 05/06/2012;
12. la sovrapposizione dei veicoli fuori uso già bonificati non dovrà superare i 5 metri di altezza; nell'area di conferimento dei veicoli fuori uso non è consentito l'accatastamento degli stessi;
13. il proponente dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
14. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
15. i componenti contenenti mercurio devono essere rimossi e stoccati separatamente, esclusivamente al chiuso e nelle condizioni di massima sicurezza;
16. i componenti contenenti amianto devono essere rimossi e stoccati separatamente, esclusivamente al chiuso e nelle condizioni di massima sicurezza;
17. il proponente dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
18. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;
19. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo;
20. le attività del centro dovranno essere svolte in conformità a quanto dichiarato nella relazione tecnica e nel piano di gestione operativa: ogni difformità nella conduzione dell'impianto che possa procurare nocimento all'ambiente o agli operatori, costituisce violazione delle prescrizioni impartite dal presente

provvedimento;

21. la società dovrà produrre, in sede autorizzativa, una valutazione tramite analisi costi-benefici dell'opportunità di aderire a sistemi di gestione ambientale certificati, come EMAS o ISO 14001; se la società possiede un sistema di gestione ambientale dovrà produrre copia delle relative certificazioni.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

la valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani
